



Città di MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105

del 30/04/2016

O G G E T T O: Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 – Dotazione Organica – Ricognizione resti assunzionali triennio 2013/2015. Approvazione.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Paola Natalicchio e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Maria Nicassio, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO Paola	SINDACO	PRESENTE
MARALFA Giuseppe	VICE SINDACO	PRESENTE
AMATO Angela Maria R.	ASSESSORE	PRESENTE
GADALETA Rosaria	ASSESSORE	PRESENTE
GERMINARIO Giulio	ASSESSORE	PRESENTE
LUCIVERO Marilena	ASSESSORE	PRESENTE
MONGELLI Elisabetta	ASSESSORE	PRESENTE
SPADAVECCHIA Tommaso	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Tommaso Spadavecchia;

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D. Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore AA.GG. e Innovazione, in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Dirigente del SETTORE Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto .
Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE
Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria NICASSIO

A cura del Segretario Generale, dirigente a.i. del Settore AA.GG. e Innovazione, è stata redatta la seguente

proposta di deliberazione

Avente ad oggetto: "Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 – Dotazione Organica – Ricognizione resti assunzionali triennio 2013/2015. Approvazione."

che viene sottoposta all'esame della Giunta comunale:

VISTO

-l'art. 39, commi 1 e 20bis Legge 27 dicembre 1997 n° 449 (legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

-l'art. 91, comma 1 D.Lgs. n° 267-2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

-l'art. 7 comma 2 del CCNL del 14.9.2000 il quale prevede la programmazione delle assunzioni a tempo determinato;

- l'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;

- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dai Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art. 3, del D.L. 26/6/2014, n. 90, convertito con Legge 11/8/2014, n. 114, di seguito riportati:

- "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali inorganico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

- 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione." (triennio "fisso" 2011- 2013; comma inserito dalla legge di conversione n. 114 del 11/8/2014 del D.L. n. 90/2014);

VISTO il comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 e successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 e, a decorrere dal 1/1/2012, dalla legge 12/11/2011, n. 183, a mente del quale:

"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti diservizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

PRESO ATTO CHE, per quanto attiene le facoltà di assunzione a tempo indeterminato, l'art. 3, commi 5, 5-quater e 6, del citato D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/8/2014, n. 114, ha dettato le seguenti disposizioni:

□ "5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ...omissis... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27/12/2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. È altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. (Tale ultimo periodo è stato inserito dall'art. 4 c.3 del D.L.78 del 19giugno 2015)

□- 5-quater. *Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*

□6. *I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.”;*

Rilevato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425, conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016.

Richiamata altresì la circolare congiunta a firma Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 avente ad oggetto “*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*” la quale prevede la istituzione di una apposita piattaforma pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere trasparente l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie - n. 19 del 4.6.2015 nella quale viene espresso orientamento interpretativo circa diverse problematiche assunzionali poste dalle surrichiamate disposizioni contemplate in seno alla legge 190/2014, ed in particolare conferma che per gli anni 2015 e 2016 le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare, oltre l'assunzione di vincitori di graduatorie proprie dell'Ente, esclusivamente personale soprannumerario degli Enti di area vasta; In tal caso può essere superato il limite di spesa di personale ferma restando la capacità finanziaria dell'Ente nonché il rispetto del patto di stabilità interno; Tutto rimane invece invariato per le assunzioni a tempo determinato.

VISTO il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione datato 14/09/2015, pubblicato sulla G.U. N. 227 del 30/09/2015, con il quale vengono dettati i criteri per la mobilità presso altre amministrazioni, tra le quali rientrano gli Enti Locali del personale in esubero degli Enti di area Vasta, nonché dei Corpi e Servizi di Polizia Provinciale per effetto dell'art. 1 – comma 421 e seguenti della Legge N. 190/2014 e dell'art 5 comma 1 e seguenti del D.L. 78 del 19/06/2015 convertito con modificazioni dalla Legge N. 125/2015, specificando che la valutazione di tali criteri non viene effettuata dalle singole amministrazioni di destinazione bensì direttamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica che provvederà al collegamento tra la domanda e l'offerta di mobilità attraverso il portale Mobilita.gov.it, tutt'ora in fase di completamento;

VISTI gli interventi normativi introdotti dalla legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) come di seguito riportati testualmente:

Art. 1 c.228 - Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale

corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Art. 1 c. 219 - Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.

RILEVATO che, fermo restando i chiarimenti attesi e sollecitati dall'ANCI circa l'applicazione della predetta disposizione agli Enti locali, sono conferibili, ancora, gli incarichi assegnati anche dopo l'1/1/2016, «concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge»;

CONSIDERATO:

- che il nostro Ente è stato oggetto di una riorganizzazione con riduzione del numero delle posizioni dirigenziali giusta delib. G.C. n. 146 del 10/06/2014;
- che la procedura di reclutamento del dirigente è stata avviata prima del 1 gennaio 2016 giusta delib. G.C. n. 155 del 13.7.2015, come da bando pubblicato dal 28/12/2015 al 27/01/2016, approvato con determina AA.GG. e Innovazione n. 335 del 23/12/2015;
- che pertanto tali condizioni giuridiche configurano i presupposti ex se previsti dalla norma (c.219 art. 1 L.208/2015 Legge finanziaria 2016) in riferimento alla copertura di posti di dirigenza negli Enti Locali;

VISTA, inoltre, in tema di copertura posti di dirigenti enti locali la decisione della Conferenza Unificata del 15 aprile scorso, la quale elaborando il documento "*Problematiche interpretative relative all'articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica*", ha effettuato una lettura coordinata tra le disposizioni contenute nei predetti commi 219 e 221 dell'art.1. della legge 208/2015, pronunciandosi di fatto sullo sblocco delle assunzioni per i dirigenti per l'anno 2016 negli enti locali;

VISTO l'art. 6 comma 4-bis del D.Lgs. n° 165/2001 che prevede in particolare che il documento di programmazione triennale di fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono prepostiomissis..... e comma 6 che prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. N. 63684 del 16.10.2015 inviata dal Segretario

Generale dell'Ente i dirigenti sono stati invitati a pronunciarsi in merito alle unità e ai profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (art. 6, c.4 bis e art. 17 c. 1 lett. d bis D. Lgs n. 165/2001 aggiunti dall'art. 35 e dall'art. 39 c.1 lett.a Dlgs. n. 150 del 27 ottobre 2009);

- gli stessi, con rispettive note, hanno riscontrato tale richiesta comunicando i rispettivi fabbisogni di personale.

VISTO inoltre l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd. legge di stabilità 2012, il quale prevede:

- che tutte le amministrazioni pubbliche debbano effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei responsabili di settore;
- che le pubbliche amministrazioni inadempienti sono sanzionate con il divieto di effettuare assunzioni di personale o di instaurare rapporti di lavoro a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

RILEVATO che:

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità per l'Ente a rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (riduzione delle spese rispetto all'anno precedente per quelli soggetti al patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici ed delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisognodi personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

RICHIAMATA:

-la propria precedente deliberazione n° 148 del 03/07/2015 con cui è stata tra l'altro approvata la dotazione organica dell'Ente definita in n. 398 posti, di cui risultano attualmente coperti n. 239 posti vacanti n. 159 ;

-la propria precedente deliberazione n° 155 del 13/07/2015, di approvazione della programmazione del fabbisogno del personale 2015/2017 come integrata dalla delib. G.C. n. 228 del 26/11/2015;

-la precedente delibera di G.C. N. 30 del 02/03/2016 con la quale è stato preso atto che non sussistono nell'Ente eccedenze di personale dipendente o di livello dirigenziale, né dipendenti o dirigenti in sovrannumero;

CONSIDERATO:

- che dalla data di approvazione della dotazione organica (3.7.2015) n. 8 dipendenti sono stati collocati a riposo;

- che il dirigente degli AA.GG. ha segnalato la necessità di reclutare un Avvocato da porre a capo dell'istituenda Avvocatura comunale;

di tal chè la dotazione organica dell'Ente risulta rideterminata in 391 unità di cui 239 occupati e n. 152 vacanti;

RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di approvare la dotazione organica dell'Ente come da allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

CONSIDERATO che nell'anno 2015 si sono verificate n. 14 cessazioni di personale dipendente, oltre a n. 5 cessazioni che si prevede interverranno nel 2016 e n. 8 nel 2017, giusta prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lett.B) per formarne parte integrante e sostanziale di esso;

CONSIDERATO altresì che dai documenti contabili dell'Ente, giusta attestazione del Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità in data 27 aprile 2016 si desume che il rapporto spese di personale/spese correnti risulta essere pari al 21,05 %, e che la percentuale delle assunzioni riferita all'anno 2016 ammonta al 100% ;

RILEVATO che l'Ente può beneficiare nell'anno 2016 anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2011 - 2012 - 2013-2014 pari ad € 141.876,26 come da prospetto allegato sotto la lett. C) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale di esso;

Richiamata la delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie la quale riporta l'orientamento secondo il quale gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale

derivanti dai resti assunzionali del triennio precedente, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2016/2018, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le assunzioni a tempo indeterminato come segue:

- assunzioni a tempo indeterminato delle figure indicate nell'All. C mediante utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali derivanti dagli anni 2011 - 2012 - 2013 e 2014, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
 - concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- assunzioni a tempo indeterminato delle figure indicate nell'All. D da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);

Le stesse saranno oggetto di reclutamento ordinario una volta che sul portale mobilita@gov.it sarà pubblicata la comunicazione che la regione Puglia non ha più personale in esubero.

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale come da allegato E) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il già citato art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità;

PRECISATO che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2015 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano

norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (ora D.Lgs. n. 165/2001), gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 17 del 28/01/2016 in vigore dal 14/03/2016;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonomia separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

VISTO l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, così come ridefinita alla luce della coerenza dei procedimenti compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale nella quale si prevede l'accorpamento dell'Unità operativa "Città sane" al Settore Territorio, U.O.C. Ambiente, e dell'Unità operativa complessa "Protezione Civile" al Corpo di Polizia Locale;

ACQUISITO, il parere reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) nonché ai sensi del comma 10-bis dell'art. 3 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014; giusta verbale n. 18 del 24/04/2016 agli atti del competente fascicolo;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale 2016/2018 come da prospetti che si approvano nel dettaglio ed indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento oltre che il piano occupazionale anno 2016 e la Dotazione organica come formulati alla luce dei vincoli di legge e di spesa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SI PRONE DI DELIBERARE

1) DI PRENDERE ATTO che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

2) DI APPROVARE, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l'allegata dotazione organica (ALL. A) intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) DI APPROVARE la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 e del piano occupazionale 2016 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale:

- l'assunzione a tempo indeterminato delle figure indicate nell'All. C, mediante utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali derivanti dagli anni 2011 - 2012 - 2013 e 2014, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
 - concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'assunzione a tempo indeterminato delle figure indicate nell'ALL.D da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);
Le stesse saranno oggetto di reclutamento ordinario una volta che sul portale mobilita@gov.it sarà pubblicata la comunicazione che la regione Puglia non ha più personale in esubero.
- le assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici di cui all'ALL. E;

4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine;

5) DI APPROVARE l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, così come rideterminata, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

6) DI PREVEDERE che nell'ambito delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016, per le finalità di cui all'art. 15, comma 2 e 5, del CCNL 31/3/1999 e per gli effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica, possa essere destinata la somma pari a € 105.000 come di seguito specificato:

Euro 45.000 ex art. 15 c.2 CCNL 31/3/1999;

Euro 60.000 ex art. 15 c.5 CCNL 31.3.1999;

tenuto conto delle capacità di bilancio e del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale;

7) DI DARE ATTO che l'espletamento delle procedure di assunzione sarà comunque subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni, di cui al comma 424 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, di sostenibilità finanziaria e di bilancio ad avvenuta approvazione dello stesso.

8) DI TRASMETTERE la presente copia:

- al Responsabile della Gestione delle Risorse umane, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento,
- alle OO.SS. per opportuna informazione successiva.

Si propone, altresì, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.L.vo n. 267/2000.

Il Dirigente redattore della presente proposta di deliberazione la sottopone alla Giunta e la sottoscrive a valere quale parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Molfetta 13 APR. 2016

Il Segretario Generale Dirigente a.i. Settore Affari Generali

Dott.ssa Maria NICASSIO





Parere art. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:

“ Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 – Dotazione Organica – Ricognizione resti assunzionali triennio 2013/2015. Approvazione.”

- Di regolarità contabile

☒ Si esprime parere POSITIVO

- Il provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data,

27.04.2016

Il Dirigente

2° Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità

(Dott. Giuseppe Francesco LOPOPOLO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno - 6 MAG. 2016 per quindici giorni consecutivi.



SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria NICASSIO

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità